

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Terza Civile

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta MASSA

Dott. Edoardo DI CAPUA

PRESIDENTE

GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi nella Camera di Consiglio in data **26.11.2014** nel procedimento iscritto al n. *Omissis*/2014 R.G.

promosso da:

NOTAIO

contro

CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

- reclamante -

- reclamato -

avente ad oggetto: **Reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attual. c.c.;**

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

- **letto** il ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 29.07.2014 dal Notaio, con cui, ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attual. c.c., propone reclamo avverso il rifiuto opposto dal Conservatore dei Registri Immobiliari, in merito a domanda di cancellazione totale dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti da n. 54 cambiali, iscritta in data 23 aprile 2008 ai numeri *Omissis* Registro Generale e *Omissis* Registro Particolare e, per l'effetto, chiede di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione totale della predetta iscrizione ipotecaria;

- **visto** il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 01.08.2014;

- **rilevato** che, ai sensi dell'art. 2888 c.c. (Rifiuto di cancellazione), *"Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria"*;

- **rilevato** che, ai sensi dell'art. 113, comma 1°, disp. attual. c.c. *"Il reclamo menzionato nell'articolo 2888 de codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentito il conservatore e il pubblico ministero"*;

- **sentite** le parti all'udienza in camera di consiglio in data 26.11.2014;

- **ritenuto** che il reclamo non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- con rogito Notarile in data 10 luglio 2014, rep. n. *Omissis* racc. n. *Omissis*, la società in liquidazione, come in atto rappresentata, acconsentiva a che venisse totalmente cancellata l'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti da n. 54 cambiali, iscritta in data 23 aprile 2008 ai numeri *Omissis* Registro Generale e *Omissis* Registro Particolare a favore di Ente S.p.A. contro Tizio e Caio (cfr. doc. 1 della parte reclamante);
- il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiutava di eseguire la cancellazione della predetta

iscrizione ipotecaria con la seguente motivazione: *“la cancellazione dell’ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante dai titoli all’ordine è consentita esibendo al conservatore l’atto di consenso insieme a tutti i titoli garantiti, che verranno restituiti dopo che l’ufficio ha annotato su ognuno l’avvenuta cancellazione (art. 2887 c.c.). Nel caso in questione, non sono stati esibiti tutti i titoli garantiti dall’ipoteca, per cui non si può dar luogo alla formalità richiesta”* (cfr. doc. 2 della parte reclamante);

- in effetti, l’art. 2887 c.c., sotto la rubrica ‘cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine’, prevede testualmente quanto segue:
*“La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.”*
- nel caso di specie, la parte reclamante ha presentato al Conservatore il citato atto di consenso del creditore alla cancellazione dell’ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti dalle cambiali, mentre non ha esibito tutte e 56 le cambiali ipotecarie, bensì soltanto n. 36 di esse;
- pertanto, come anche chiarito in giurisprudenza, in virtù dell’art. 2887 c.c. deve ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore a cancellare l’ipoteca quando manchi la presentazione di una o più delle cambiali garantite dall’ipoteca medesima e, in mancanza dell’ammortamento, la cancellazione potrà essere ordinata con Sentenza resa ex art. 2884 c.c. (cfr. in tal senso: Corte Appello Torino, 15 luglio 1991 in Riv. notariato 1991, 489).

P.Q.M.

visti gli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attuaz. c.c.;

RIGETTA

il predetto reclamo.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del Tribunale in data 26.11.2014.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elisabetta MASSA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*